

«La diffamazione anonima via web può restare impunita»

Ma. Sol.

«Le normative vigenti consentono l'anonimato on line, questo è il vero dato. Ma la tecnica consente di identificare chi eventualmente ha compiuto un reato». L'avvocato Fulvio Sarzana è uno dei maggiori esperti di diritto dei media. Di sé dice: «difensore di imputati analogici e di delinquenti digitali».

Avvocato, come la difesa di Beppe Grillo ci dimostra oggi si può essere diffamati via blog senza sapere chi ne è responsabile.

«Questo è il *vulnus* che esiste nel nostro ordinamento. Partiamo da un presupposto: un blog è diverso dalla stampa in



«È un vulnus del nostro ordinamento, non esistono strumenti per combattere le fake news»

cui vige il principio della omessa responsabilità del direttore responsabile. Per i blog vige il principio della responsabilità di colui che materialmente scrive e si rende responsabile della dif-

famazione, per cui, anche se c'è una riconducibilità ad una persona che in qualche modo ha la titolarità dello spazio, può accadere che il giudice assolva o comunque non riconosca alcun indennizzo in quanto non c'è l'identificazione del soggetto che ha scritto materialmente il pezzo. Immagino che la difesa di Grillo abbia usato questa strategia, o almeno questa è la strategia che io ho usato in casi simili».

Stesso discorso anche per i social network, nonostante siano riconducibili ad una persona specifica?

«Infatti in caso di diffamazioni di solito si chiede alla polizia postale di verificare chi materialmente ha aggiornato il

social network o pubblicato un certo post. Sul web esiste un anonimato possibile o comunque la possibilità di usare una identità falsa, ma le indagini di polizia possono permettere di individuare eventuali azioni personali e quindi identificare l'autore materiale. Ma la responsabilità oggettiva dell'eventuale reato non sta in capo al titolare del blog. O si identifica materialmente chi ha compiuto la diffamazione o altrimenti il reato resta non perseguibile».

In tempi di dibattito sulle fake news non trova che questo rappresenti un pericolo?

«È una questione di bilanciamento e di protezione del principio prevalente.

Una fake news o una diffamazione può sicuramente distruggere la vita di qualcuno, ma questo qualcuno potrà rivolgersi alle autorità perché ne sia perseguito l'autore. L'anonimato è semplicemente un'immagine esteriore che si dà, poi l'identificazione di chi ha compiuto un atto è sempre possibile. Le modalità di identificare chi crea fake news o fa diffamazione sono sempre possibili».

Ritiene che la legislazione italiana sia all'avanguardia degli ultimi mutamenti tecnologici?

«Gli stati democratici hanno bisogno di libera informazione ma quando la libera circolazione delle notizie può ledere l'interesse di un terzo è doveroso che

quest'ultimo possa reagire. E questo è possibile nel nostro ordinamento. Le faccio l'esempio del diritto all'oblio: dal lato dell'informazione sembra una limitazione, ma dal lato di chi chiede una tutela della riservatezza è il riconoscimento di un diritto».

Proprio questo è il discorso: il diritto all'oblio è strumento introdotto di recente.

«Certamente, uno strumento tecnico che oggi consente di risolvere un problema di carattere giuridico. In relazione alle fake news, invece, ad oggi oggettivamente non c'è ancora uno strumento tecnico capace di risolvere questo genere di problematica».